## **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

	(ECU/i)	
Codice NC	Importo del prelievo (*)	
0709 90 60	135,19 (²) (²)	
0712 90 19	135,19 (²) (³)	
1001 10 10	167,30 (') (') ('0')	
1001 10 90	167,30 (') (') ('0')	
1001 90 91	134,49	
1001 90 99	134,49 ('')	
1002 00 00	155,17 (9)	
1003 00 10	122,20	
1003 00 90	122,20 ('')	
1004 00 10	115,77	
1004 00 90	115,77	
1005 10 90	135,19 (²) (³)	
1005 90 00	135,19 (²) (³)	
1007 00 90	139,44 (1)	
1008 10 00	42,94 (11)	
1008 20 00	109,07 (*)	
1008 30 00	44,67 (5)	
1008 90 10	()	
1008 90 90	44,67	
1101 00 00	201,16 (*) ('')	
. 1102 10 00	230,08 (*)	
1103 11 10	271,93 (*) (10)	
1103 11 90 cc	216,76 (*)	
	, <b>"</b>	

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (7) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (¹) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (\*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (\*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (9) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (\*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (\*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (°). È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.
- (") I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.